

TRIBUNALE DI CATANIA; ordinanza 11 gennaio 2008; Giud. DISTEFANO; Lombardo e. Provincia di Catania e altro.

Invalidi civili e di guerra — Disabili — Edificio scolastico — Barriere architettoniche — Discriminazione indiretta — Ordine di rimozione (D.leg. 25 luglio 1998 n. 286, t.u. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, art. 44; 1. 1° marzo 2006 n. 67, misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, art. 2, 3, 4).

Invalidi civili e di guerra — Disabili — Edificio scolastico — Barriere architettoniche — Discriminazione — Danni non patrimoniali — Risarcimento — Quantificazione (Cod. civ... art. 1126, 2059; 1. 1° marzo 2006 n. 67, art. 3).

Posto che la presenza di barriere architettoniche costituisce una discriminazione indiretta per un disabile che debba accedere ad un edificio scolastico per frequentarvi un corso, va ordinato alla provincia proprietaria dell'immobile di rimuovere definitivamente tali barriere e all'istituto scolastico di provvedere ad un'adeguata sistemazione dell'arredo interno. (1)

Ad un disabile che abbia subito una discriminazione, a causa della presenza di barriere architettoniche in un edificio scolastico e della non idonea sistemazione dell'arredo interno, va riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati in via equitativa sulla base della durata della discriminazione e dei disagi in concreto subiti. (2)

Premesso che ai sensi della recente 1. 67/06 in tema di «misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni» si ha discriminazione «indiretta» (art. 2, 3° comma) «quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone»;

che la tutela giurisdizionale (anche in riferimento ad eventuale azione risarcitoria — art. 4 stessa legge) trova attuazione, ai sensi del rinvio operato dal successivo art. 3, mediante il procedimento camerale di cui all'art. 44 t.u. disciplina dell'immigrazione;

che nella specie il ricorrente Lombardo, persona disabile con invalidità riconosciuta del cento per cento, iscritto al corso serale dell'istituto tecnico industriale statale Archimede, lamenta le difficoltà di fruizione del corso per la presenza di barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltoso il passaggio e la manovra di alunni in carrozzina;

che in quanto deve ritenersi che nella su riferita nozione di discriminazione indiretta rientra anche la presenza di barriere architettoniche che, in quanto tali, «mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre», poiché certamente si discrimina anche quando — pur senza volerlo direttamente come nella diversa ipotesi della discriminazione diretta — così si aggrava lo svantaggio derivante dalla specifica condizione dell'individuo;

che pertanto la proposta azione ex art. 700 c.p.c. va riquilificata come azione proposta ex 1. 67/06;

che nel merito sulla scorta della espletata c.t.u. sono stati elencati gli interventi necessari ad eliminare le barriere architettoniche esistenti riguardanti in particolare la luce d'emergenza e pulsantiera dell'ascensore, l'adeguamento di un servizio igienico e la diversa sistemazione dei banchi del laboratorio di fisica che fissi e bloccati non consentono il passaggio e la manovra degli alunni in carrozzina;

che nelle more e dopo l'accesso del c.t.u. la provincia di Catania (proprietaria dell'immobile) si è attivata per l'adeguamento occorrendo ora porvi definitivo rimedio nel termine di giorni trenta secondo le indicazioni del consulente anche per quanto concerne — e ciò è di competenza dell'istituto (parimenti convenuto e dotato di autonoma personalità giuridica) la sistemazione dell'arredo interno;

che va parimenti accolta la domanda risarcitoria ex art. 2059 c.c. stante la lesione ad un diritto costituzionalmente tutelato seppur non nella misura richiesta (euro 25.000) bensì commisurata all'effettivo pregiudizio subito, in via equitativa determinabile — in considerazione del lasso di tempo non lungo trascorso (da settembre 2007) e dei disagi in concreto subiti che in verità sono stati riscontrati solo in parte rispetto a quelli lamentati (a norma infatti era l'ingresso nell'edificio e adeguate le dimensioni degli ascensori ed interamente idoneo uno dei due) — in complessivi euro 800 da porre in solido a carico della provincia proprietaria dell'edificio e dell'istituto statale gestore dello stesso

(mentre va dichiarato difetto di legittimazione passiva del convenuto ministero della pubblica istruzione).

(1-2) I. - La pronuncia in epigrafe si basa sulla disciplina dettata dalla l. 67/06 per ordinare l'eliminazione delle barriere architettoniche che ostacolavano l'accesso di un disabile ad un edificio scolastico e per concedere a quest'ultimo un ristoro del pregiudizio non patrimoniale patito. Il presupposto fondamentale della decisione è la riconduzione delle barriere architettoniche al concetto di discriminazione, sì da poter applicare le tutele previste dalla citata legge.

In una controversia, anteriore alla nuova disciplina, avente ad oggetto l'adozione di provvedimenti idonei a garantire l'accesso di uno studente portatore di handicap ad un'aula scolastica, sita in edificio con barriere architettoniche, Trib. Chieti 30 gennaio 2001, *Foro it.*, Rep. • 2001, voce *Istruzione pubblica*, n. 235, aveva affermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria.

II. - Le problematiche relative all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici emergono sovente in controversie condominiali: v., al riguardo, Cass. 1° giugno 2007, n. 12847, in questo fascicolo, I, 1599, con nota di richiami e nota di A. CELESTE, alla quale si rinvia per ulteriori riferimenti, nonché Trib. Ascoli Piceno 6 giugno 2005, *id.*, Rep. 2006, voce *Comunione e condominio*, n. 120 (e *Dir. e lav. Marche*, 2006, 307, con nota di S. D'OTTAVI).

Sul regime autorizzatorio previsto per le opere necessarie ad abbattere le barriere architettoniche in edifici privati soggetti a vincolo paesaggistico o storico-artistico, v. Tar Lazio, sez. II, 14 maggio 2007, n. 4347, e Tar Veneto, sez. II, 5 aprile 2007, n. 1122, *Urbanistica e appalti*, 2007, 1416, con nota di M. BROCCA, *Barriere architettoniche e beni culturali: interessi a confronto*.

L'illegittimità della mancata erogazione del contributo statale finalizzato all'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati, a favore degli eredi di un disabile deceduto, è stata affermata da Cons. Stato, sez. II, 28 marzo 2007, n. 10631/04, *Giurisdiz. amm.*, 2007, I, 846.

III. - Per ipotesi di tutela giudiziaria urgente delle situazioni giuridiche del disabile, v. Trib. Reggio Calabria 9 aprile 2007, *Famiglia e minori*, 2007, fase. 10, 73 (relativamente al diritto a fruire del supporto di personale scolastico); Trib. Sant'Angelo dei Lombardi 22 febbraio 2004, *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Istruzione pubblica*, n. 285, e *Dir. famiglia*, 2006, 127, con nota di S. VARONE, *Il diritto all'integrazione scolastica degli alunni disabili fra vincoli normativi e criteri di riparto della giurisdizione* (circa la fornitura all'alunno, affetto da deficit ottico grave ad entrambi gli occhi, delle attrezzature informatiche richieste da tale menomazione); Trib. Roma, ord. 26 maggio 1997, *Foro it.*, 1997, I, 2672 (circa l'accesso ai treni).

IV. - La risarcibilità del danno non patrimoniale, che il giudice, mostra di ancorare alla lesione di un diritto costituzionalmente tutelato, è autonomamente prevista, a favore delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, dall'art. 3, 3° comma, l. 67/06 (che accorda *expres-sis verbis* al giudice il potere di liquidare anche la citata voce di pregiudizio, sulla falsariga di quanto previsto nell'ipotesi di azione civile contro le discriminazioni per motivi *razziali*, etnici, nazionali o religiosi: cfr. art. 44, 7° comma, d.l. 286/98).

V. - Per i primi commenti alle disposizioni volte a contrastare le discriminazioni nei confronti dei disabili, v. S. BALDI LAZZARI, *Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni* (I. 1° marzo 2006 n. 67), in *Nuove leggi civ.*, 2007, 3; A. GRECO, *L. 67/06: tutela inibitoria e risarcitoria per i soggetti disabili vittime di discriminazioni*, in *Resp. civ.*, 2007, 243; R. MARUFFI, *Le nuove norme sulla tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 123; P. VIRGADAMO, *La tutela risarcitoria del danno non patrimoniale patito dai disabili: dalle barriere architettoniche alla l. n. 67 del 2006*, in *Giust. civ.*, 2007, II, 263; L. MAGRO, *La tutela giudiziaria per i disabili vittime di discriminazioni nella l. n. 67 del 2006: mera proclamazione o concreta opportunità?*, in *Riv. dir. sicurezza sociale*, 2006, 497; E. SACCHETTINI, *Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni* (commento alla l. 1° marzo 2006 n. 67), in *Guida al dir.*, 2006, fase. 14, 35; V. TURCO, *Lotta alla discriminazione dei disabili - Doppia tutela: inibitoria e risarcitoria - Ma la norma è lacunosa e pone seri problemi d'interpretazione*, in *Dir. e giustizia*, 2006, fase. 16, 103.